

CONSORZIO DI BONIFICA IN DESTRA DEL SELE  
S A L E R N O

---

**REGOLAMENTO CONSORZIALE  
PER LA CONSERVAZIONE E LA POLIZIA DELLE  
OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE**

(Deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 2 del 20-7-1977 approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1712 del 10-2-1978, vistata dal C.C.A.R.C. il 29.3.1978 con il n. 4396)

---

1979

Deliberazione n. 1712

Seduta del 10-2-1978

**REGIONE CAMPANIA**  
**GIUNTA REGIONALE**

Oggetto:

*Attività di Vigilanza e Tutela - Delibera n. 2 del Consorzio in Destra Sele - Regolamento per la conservazione delle opere.*

LA GIUNTA

VISTA la delibera in oggetto;

RITENUTO opportuno che il Consorzio di Bonifica si sia premunito con un apposito Regolamento contro eventuali abusi di consorziati o di terzi sulle opere di bonifica;

CONSIDERATO che il Regolamento sottoposto all'approvazione della Regione è idoneo allo scopo e conforme alle vigenti disposizioni di legge;

RILEVATO che la materia viene esaurientemente trattata;

A VOTI UMANINI

DELIBERA

- di approvare la delibera n. 2 del 20-7-1977 del Consorzio di Bonifica in Destra Sele e il relativo allegato Regolamento per la conservazione delle opere.

**IL SEGRETARIO**

*F/to Mario Albano*

**IL PRESIDENTE**

*F/to Gaspare Russo*

Vistata dal C.C.A.R.C. il 29-3-1978 con il n. 4396

**TITOLO I**  
**ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO - LE OPERE**

**Art. 1**

**Attribuzioni del Consorzio**

Il Consorzio - costituito con RD. 19 agosto 1932, registrato alla Corte dei Conti il 29 novembre 1932 al Reg. 17, Foglio 369 è persona giuridica pubblica ai sensi dell'art. 59 del RD. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del Cod. Civ. - provvede alla esecuzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere pubbliche di bonifica nonchè delle altre opere consortili ed adotta, nei confronti dei proprietari interessati, i provvedimenti di esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica di competenza privata, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia, tra cui il RD. 8 maggio 1904 n. 368 come modificato dalla legge 24 dicembre 1975 n. 706, fatte salve le integrazioni e precisazioni contenute nelle norme del presente Regolamento.

**Art. 2**

**Opere pubbliche di bonifica**

Sono opere pubbliche di bonifica in quanto costruite su concessione del Ministero AA.FF., della Cassa per il Mezzogiorno o della Regione: la diga sul Sele, la traversa sul Tusciano, gli impianti idrovori, gli impianti di sollevamento "irrigui, le canalizzazioni principali e secondarie di scolo, sia delle acque alte che di quelle basse, le opere di sistemazione idraulica e forestale, la rete di irrigazione principale, di derivazione e di distribuzione a gravità ed in pressione con relativi manufatti, le linee elettriche di alimentazione e degli impianti con annesse cabine di trasformazione, i caselli di bonifica e le case di guardia, le strade di bonifica ancora gestite dal Consorzio.

Sono inoltre classificate opere di bonifica di carattere pubblico le opere di presidio, di difesa e di scolo rese necessarie a seguito della costruzione delle opere pubbliche.

Il Consorzio ha l'obbligo della manutenzione solo relativamente a quelle delle suddette opere per le quali è intervenuto il decreto di compimento ed il verbale di consegna al Consorzio stesso.

### **Art. 3**

#### **Opere di bonifica di competenza privata**

Le opere di bonifica di competenza privata sono quelle atte ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi, a migliorare, adattare o completare le opere pubbliche nelle singole aziende agricole e ad evitare pregiudizio allo scopo per il quale le stesse opere pubbliche sono state eseguite.

## TITOLO II

### CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

#### *Sezione I*

#### *Disposizioni generali*

#### **Art. 4**

#### **Occupazioni per lavori**

Gli espropri e le occupazioni temporanee e permanenti necessarie per assicurare l'esecuzione e la conservazione delle opere di bonifica sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia, fatte salve le integrazioni e precisazioni contenute nelle norme del presente Regolamento.

#### **Art. 5**

#### **Accesso ai fondi**

Il personale del Servizio Tecnico consortile incaricato della attuazione di interventi di bonifica può accedere nelle proprietà private per effettuare i rilievi topografici, i tracciamenti, l'apposizione di picchetti, gli stati di consistenza per le espropriazioni e gli altri interventi necessari, anche accompagnato da personale delle Imprese appaltatrici purchè quest'ultimo sia espressamente autorizzato dall' Amministrazione del Consorzio.

Il Consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà consorziata, di qualunque danno causato al fondo dal personale dell'Ente o delle imprese nell'adempimento degli anzidetti incarichi.

I consorziati dovranno consentire il transito sulle strade interpoderali e aziendali ai mezzi meccanici ed agli operai del Consorzio e delle Imprese che lavorano per conto del Consorzio quando servano di accesso o di avvicinamento alle località dove si svolgono i lavori, sia pubblici che di manutenzione, con l'obbligo del Consorzio di indennizzare gli eventuali danni.

Qualora i proprietari interessati facciano opposizione o creino ostacoli, saranno ritenuti responsabili dei danni arrecati per la sosta dei macchinari e per le conseguenze del mancato intervento.

I proprietari dovranno altresì consentire che i mezzi meccanici e gli operai del Consorzio e delle Imprese, che lavorano per conto del Consorzio, passino attraverso i terreni coltivati quando non ci sia altra dimostrata possibilità per raggiungere i luoghi ove si svolgono i lavori: i relativi danni saranno risarciti.

I proprietari interessati, salvo i casi di urgenza, devono essere avvisati preventivamente dell'ingresso di persone o mezzi meccanici nei loro fondi, ma non

potranno opporsi alle operazioni di cui al presente articolo.

## **Art. 6**

### **Zone di rispetto**

Salvo i casi di acquisizione al Demanio dello Stato specificatamente indicati con apposizione di termini o risultati dagli atti di esproprio o di acquisto, lungo entrambi i lati di tutti, i canali pubblici, individuati nella planimetria allegata sotto la lettera A) che forma parte integrante del presente Regolamento, sia di scolo che di irrigazione, sono istituite zone di rispetto che si estendono dal ciglio, quando i canali corrono incassati, ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, ovvero dal ciglio del controfosso, quando i canali sono arginati.

Dette zone sono riservate al deposito delle erbe derivanti dai diserbamenti, al deposito delle materie di spurgo nonchè al transito, sia di mezzi meccanici impiegati nei lavori di bonifica, sia del personale consorziale e di custodia.

Per i canali incassati, la zona di rispetto è così stabilita:

- a) metri 3 per ampiezza del fondo del canale sino a metri 0,50;
- b) metri 4 per ampiezza del fondo del canale oltre 0,50 metri.

Per i canali arginati, la zona di rispetto è stabilito in metri 3.

Gli interventi manutentori saranno limitati per i canali di irrigazione al periodo 15 febbraio - 15 aprile e per i canali di scolo al periodo 15 febbraio - 15 aprile e 15 settembre - 15 novembre.

Sulle zone di rispetto i possessori o fittuari potranno esclusivamente coltivare erba medica o altra essenza prativa, ma a proprio rischio, potendo il Consorzio effettuare i lavori di manutenzione in qualunque epoca dell'anno ed essendo quindi aleatorio il raccolto.

I materiali di espurgo depositati sulle zone di rispetto saranno sparsi a cura del Consorzio nei terreni latitanti allorchè questi saranno liberi da ogni coltura, senza che il possessore o fittuario possa opporsi.

Il Consorzio si obbliga ad aprire i fossi di scolo che fossero eventualmente occlusi dal materiale di deposito nelle zone di rispetto.

## **Art. 7**

### **Compensi - Indennizzi - Danni**

Nessun compenso è dovuto per il deposito delle materie di espurgo e delle erbe derivanti dai ricavamenti e dai diserbamenti nelle zone di rispetto, nè il frontista può pretendere

indennizzi di sorta per il taglio o il danneggiamento di colture abusive o consentite, di siepi, di alberi o di rami o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nella predetta zona di rispetto, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici.

Quando il canale corre lungo una strada, il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere tutte le materie di espurgo e di diserbo della propria parte, senza compenso alcuno, se non quando si occupi, con dette materie, una estensione maggiore della zona di rispetto. In questo caso, il compenso concerne soltanto la maggiore occupazione.

Il Consorzio non può essere chiamato a rispondere dei danni arrecati alle persone, agli animali, alle colture ed ai beni privati in genere, dal cattivo o insufficiente funzionamento delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, salvo il caso di comprovate responsabilità proprie in ordine al prolungato stato di non manutenzione delle opere stesse.

#### **Art. 8**

##### **Manutenzione degli argini**

Gli argini dei canali pubblici di bonifica servono, di massima, solo per il contenimento delle acque e sono perciò mantenuti dal Consorzio.

Per quelli che hanno acquistato od acquistino il carattere di strada pubblica o privata, il mantenimento spetta agli Enti ed ai proprietari interessati.

#### **Art. 9**

##### **Sbocchi di fossi privati**

Ogni nuovo sbocco di fossi privati nella canalizzazione pubblica di bonifica deve essere munito di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde e quindi l'introduzione di terra nel recipiente.

Per costruire tali opere, le proprietà interessate debbono preventivamente ottenere dal Consorzio formale concessione, nella quale sono prescritte le condizioni e la disciplina per la costruzione e la manutenzione, a tutte spese dei concessionari, delle opere medesime.

## **Art. 10**

### **Diritto di percorrenza sui canali**

Gli agenti consorziali hanno il diritto di percorrere liberamente canali ed i fossi di scolo privati lungo le relative arginature o sponde.

## **Art. 11**

### **Manovra delle paratoie**

Le chiavi delle eventuali paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consorziale, debbono essere in possesso anche del personale del Consorzio. In ogni caso, durante i servizi di piena, solo gli agenti consorziali possono effettuare la manovra delle paratoie stesse.

## **Art. 12**

### **Manutenzione delle opere private**

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio di bonifica debbono eseguire a mantenere nei fondi stessi le opere di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque ed a non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

I proprietari ed affittuari devono in particolare:

- a) conservare nella loro esatta originaria collocazione termini, i confini, i picchetti apposti dal Consorzio;
- b) non immettere nella rete pubblica, attraverso i fossi privati, liquami, acque inquinate o sostanze inquinanti, materiali di plastica o comunque rifiuti domestici e aziendali.

## **Art. 13**

### **Gravame a carico del fondo non più agricolo**

Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Qualora, per ottemperare a tale obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione.

## **Art. 14**

### **Compiti del Consorzio nei confronti delle opere private**

Il Consorzio, nei confronti delle opere di competenza privata, ha seguenti compiti:

- a) identificare i capifosso indicati al successivo art. 15 e tenere aggiornati i relativi elenchi;
- b) emettere ordinanza, quando necessario, a carico degli interessati perchè provvedano alla esecuzione delle opere di cui all'art. 12, limitatamente a quelle a servizio e di interesse di due o più aziende;
- c) esaminare i ricorsi eventualmente presentati, in merito alle ordinanze, dai consorziati, e deliberare i provvedimenti relativi;
- d) sostituirsi ai proprietari inadempienti progettando e appaltando (o affidando a cottimo fiduciario) i lavori di manutenzione dei fossi e delle opere di competenza privata: in tal caso il Consorzio provvederà, altresì, a determinare il riparto della spesa fra i proprietari dei terreni interessati, accollandola agli stessi con emissione di ruoli speciali;
- e) progettare le opere di nuova inalveazione che vengono chieste da consorziati interessati e beneficiati dalla nuova opera e che siano riconosciuti, dal Servizio Tecnico, necessarie alle esigenze di più aziende agli scopi della bonifica, procedendo, come al COI1ma precedente, per i lavori ed il recupero delle spese. Qualora un privato si opponesse, il Consorzio potrà occupare il terreno destinato a sede delle opere, ma dovrà corrispondere all'interessato il prezzo dell'esproprio secondo i valori delle tabelle del D.T.E.; la relativa spesa dovrà essere sostenuta proporzionalmente dagli altri privati beneficiari dell'opera.

## *Sezione II*

### *Opere di bonifica di competenza privata*

## **Art. 15**

### **Classificazione dei fossi di scolo di competenza privata**

Ai fini della vigilanza consorziale e delle relative determinazioni circa gli obblighi di manutenzione ordinaria o straordinaria e di eventuale nuova inalveazione, i fossi di scolo di competenza privata si suddividono in:

- a) Fossi aziendali: quelli posti a servizio di una sola proprietà o che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;

- b) Fossi comuni: quelli posti a servizio di due o più proprietà;
- c) Capifosso: quelli posti a servizio di almeno cinque proprietari e con un bacino scolante non inferiore ad ettari 100 e che assolvono funzioni di particolare importanza.

#### **Art. 16**

##### **Fossi comuni e capifosso**

I fossi comuni ed i capifosso, anche se di competenza privata, sono e restano però al servizio della bonifica ed il Consorzio ha su di essi la sorveglianza ed il controllo diretti della manutenzione. Inoltre ha la facoltà di disporne, per la loro migliore utilizzazione, onde conseguire le finalità per le quali sono state costruite le opere pubbliche di bonifica: pertanto potrà effettuare lavori di manutenzione straordinaria a carico del proprio bilancio o concessione della Regione oppure procedere alla loro sistemazione idraulica definitiva come opere pubblica.

#### **Art. 17**

##### **Capifosso di competenza privata trasferita al Consorzio**

La compilazione dell'elenco dei capifosso avviene ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a) del precedente art. 14, tenendo conto delle particolari caratteristiche del colatore indicate alla lettera c) del precedente art. 15.

Effettuata la classificazione, dell'elenco dei capifosso di competenza privata saranno stralciati - e formeranno un secondo elenco a parte - quei capifosso che, su richiesta dei proprietari frontisti interessati e per riconoscimento del Servizio Tecnico consortile, hanno le caratteristiche per diventare colatori di bonifica e rientrare così nella categoria dei canali pubblici.

Per questi - a parte la facoltà concessa al Consorzio ai sensi dell'art. 16 - sarà possibile il trasferimento in manutenzione al Consorzio a condizione che tutti i proprietari frontisti cedano al Consorzio, a titolo gratuito, le fosse di terreno laterali necessarie per l'ampliamento del capofosso.

La classificazione del capofosso come canale pubblico comporta automaticamente la creazione di una zona di rispetto che comprende l'intero alveo del colatore, eventuali arginature e due strisce laterali al canale della larghezza di m. 3, a partire dal ciglio superiore del colatore stesso o dal piede esterno delle arginature.

Dette zone di rispetto sottostanno alle stesse servitù fissate per i canali pubblici dai precedenti artt. 6 e 7.

## **Art. 18**

### **Esecuzione lavori privati di manutenzione**

Sono a carico dei singoli proprietari i lavori di manutenzione dei fossi aziendali.

Parimenti a carico dei privati frontisti è la manutenzione dei fossi comuni e dei capifosso di competenza privata: questi potranno essere mantenuti dal ciglio fino alla metà del fondo da ogni fronti sta oppure, come è preferibile, previo accordo col proprietario della sponda opposta, a sezione intera, e cioè da ciglio a ciglio, dividendo il fosso in tratti equivalenti agli effetti della spesa.

## *Sezione III*

### *Disposizione di polizia*

## **Art. 19**

### **Disposizioni per la conservazione delle opere di bonifica**

Per la conservazione delle opere di bonifica si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultati dal presente Regolamento.

## **Art. 20**

### **Divieti**

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto nei confronti dei canali pubblici e delle altre opere di bonifica:

- a) qualsiasi piantagione o coltivazione o smuovimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto fissate al precedente articolo 6; qualsiasi apertura di fossi, scoline, cunette e qualsiasi altro scavo nelle zone anzidette, ovvero qualsiasi costruzione di palificazioni per linee elettriche e telefoniche ad uso privato o pubblico non autorizzato;
- b) la costruzione di qualsiasi fabbricato non compreso nella successiva lettera c), o qualunque addizione a quelli esistenti, a distanza minore di m. 3 dal termine delle zone di rispetto fissate al precedente articolo 6;

- c) qualunque apertura di cave temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando le condizioni date ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonifica stessa;
- d) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti o possa anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi dipendenza della bonifica;
- e) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica, col getto o cadute di materie terrose, pietre, erbe, acque o qualsiasi immissione di materie luride, venefiche o putrescibili, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria ed a qualsiasi inquinamento dell'acqua (carogne di animali, materie plastiche, acque di fognature ecc.);
- f) qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- g) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra, sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- h) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate o ad altre dipendenze delle opere stesse;
- i) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona del piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata, volta per volta, con provvedimento dell' Autorità competente;
- l) la costruzione di recinzione di vasche o rosse nell'alveo dei canali di bonifica, dei fossi comuni e dei capifosso nonchè di ogni altra opera (recinzioni, ture, ecc.) che possa ostacolare in qualsiasi modo il naturale e libero deflusso delle acque;
- m) l'attraversamento degli alvei dei canali con bestiame, come pure l'attraversamento ed il pascolo di animali di ogni genere;
- n) la utilizzazione del suolo demaniale sul quale sono impiantate le canalette di irrigazione per la costruzione di chiudende, recinzioni, siepi, alberature, colture ecc. i proprietari che intendessero mantenere le attuali utilizzazioni o acquisirne di nuove potranno avanzare al Consorzio domanda di concessione precaria, a condizione di assumere in proprio quale corrispettivo del canone la manutenzione ordinaria delle canalette stesse.

## **Art. 21**

### **Concessioni**

E' vietato a chi non ha ottenuto la formale concessione, a norma del successivo Titolo III del presente Regolamento:

- a) variare o alterare canale, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;
- b) costruire ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travate, acquedotti, matanodotti ed altri manufatti, nonchè le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;
- c) installare pali per linee elettriche, telegrafiche e telefoniche;
- d) costruire qualsiasi fabbrica o qualunque addizione a quelle, a distanza minore di m. 10 dal ciglio dei canali o dal piede esterno degli argini;
- e) derivare o prelevare acqua dai canali consorziali di irrigazione, per qualsiasi scopo, anche in via occasionale;
- f) immettere nei canali consorziali acque con mezzi artificiali;
- g) costruire rampe di ascesa ai corpi arginali nonchè carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;
- h) transitare sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli in genere e, in particolare, con mezzi pesanti;
- i) estrarre terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;
- l) depositare, anche temporaneamente, qualunque materia sugli argini, scarpate e qualsiasi impedimento nei canali.

L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assolutamente concessa se non sono state preventivamente ottenute dagli interessati le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi e disposizioni in materia e se non sono state adottate tutte indistintamente le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

## **Art. 22**

### **Contravvenzioni e relative sanzioni**

Salve ed impregiudicate le ragioni del Consorzio e dei terzi, le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione delle opere di bonifica ed alla difesa delle acque dagli inquinamenti sono accertate e punite in conformità alle disposizioni legislative vigenti tra cui il R.D. 8 maggio 1904 n. 368, con le modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 1975 n. 706 nonchè: dell'articolo 632 C.P. (deviazione di acque); dall'articolo 635 C.P. (danneggiamenti); dagli articoli 439, 440, 452 C.P. (avvelenamenti di acque); dall'articolo 674 C.P. (getto pericoloso di cose); dall'art. 249 del T.D. 27-7-1934 n. 1265 (legge sanitaria); dagli articoli 6, 9, 10 della legge 8 ottobre 1931 n. 1604 (sulla pesca), dalla legge 10 maggio 1976 n. 319.

### **Art. 23**

#### **Agenti Giurati**

Ai termini dell'articolo 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, il personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di bonifica, semprechè in possesso della qualifica di «agente giurato », è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme di polizia idraulica e montana.

Il contravvenuto non può opporsi, per nessuna ragione, agli agenti giurati consorziali nell'espletamento delle loro funzioni. Ha invece diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.

### **Art. 24**

#### **Verbali di contravvenzione**

I verbali di accertamento degli illeciti amministrativi e delle contravvenzioni debbono essere tempestivamente rimessi dall'agente giurato all'Amministrazione del Consorzio che provvederà nei modi previsti dalle leggi vigenti ed in particolare dal R.D. 8.5.1904 n. 368 e dalla legge 10.5.1976 n. 319.

Nei casi in cui il fatto sia ritenuto di contenuto penalmente perseguibile, l'Amministrazione del Consorzio, provvederà ad inoltrare il relativo verbale alla competente Autorità, corredandolo delle proprie osservazioni e proposte.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE**

*Sezione I*

*Oggetto e modalità di rilascio di concessioni precarie*

**Art. 25**

**Oggetto delle concessioni**

Possono formare oggetto di concessione precaria:

- a) la temporanea utilizzazione di terreni e fabbricati del Consorzio, o dallo stesso tenuti in gestione;
- b) il taglio e lo sfaldo delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali, con preferenza ai confinanti;
- c) l'esecuzione dei lavori, atti o fatti previsti dal precedente art. 21, nonché agli artt. 134 e 135 del Regolamento sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368;
- d) il temporaneo ed occasionale prelievo d'acqua dai canali consorziali di irrigazione, per uso extragricolo o per i terreni non compresi nei comizi irrigui.

**Art. 26**

**Modalità e procedure per il rilascio di concessioni precarie**

Chiunque intenda eseguire lavori, atti o fatti che possono formare oggetto di concessione precaria, deve fare regolare domanda, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando, all'occorrenza, la domanda dei disegni delle opere stesse, debitamente firmati da un tecnico abilitato a termini di legge, nonché dal richiedente. La domanda deve inoltre contenere la indicazione dell'opera di bonifica interessata e la località - catastalmente individuata - in cui si intendono eseguire le opere.

L'accoglimento o meno delle domande di concessione è rimesso, in ogni caso, al potere discrezionale dell'Amministrazione del Consorzio. Entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda il Consorzio dovrà dare una risposta sull'accoglimento o meno della domanda. In questo ultimo caso il diniego, anche se insindacabile, dovrà essere motivato. Gli atti ed i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede a termini, sia di legge, sia del presente Regolamento.

## **Art. 27**

### **Contemporanea. presentazione di domanda**

Nell'eventualità di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto - salva la piena discrezionalità del Consorzio - può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio della concessione e del suo eventuale rinnovo.

## **Art. 28**

### **Rilascio delle concessioni**

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie o che abbiano titolo per sostituirsi ad esse, in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.

Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere di bonifica, sono fissate in appositi atti di concessione precaria da conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento con l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti.

Detti atti sono da convenirsi con ogni ditta richiedente prima del rilascio della concessione e del suo eventuale rinnovo.

## Sezione II

### Disposizioni generali

## **Art. 29**

### **Termine della concessione**

La concessione precaria ha termine o per decadenza o per revoca da parte del Consorzio, o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.

La revoca e la rinuncia dovranno essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata a.r.

La concessione di cui alla lettera d) dell'art. 25 viene data con la specifica condizione che la erogazione di acqua può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento, anche con preavviso fatto da una guardia giurata del Consorzio, senza possibilità di richiesta di eventuali danni.

### **Art. 30**

#### **Divieto di cessione**

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni precarie.

### **Art. 31**

#### **Riscossione corrispettivo di concessione**

Per la riscossione di corrispettivi di concessione, di cui al successivo art. 40 possono essere emessi, dal Consorzio concedente, i relativi ruoli.

### *Sezione III*

#### *Prescrizione per il rilascio delle concessioni precarie*

### **Art. 32**

#### **Diritti di terzi**

Il rilascio delle concessioni viene effettuato facendo salvi i diritti di terzi.

### **Art. 33**

#### **Esecuzione lavori**

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

### **Art. 34**

#### **Riparazione danni**

Il Concessionario -. sia nell'eseguire l'opera, oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse - non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire - a proprie spese e nel termine stabilito tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede, di ufficio, all'esecuzione dei lavori in danno del concessionario. In caso di

mancato rimborso della spesa il relativo ammontare può essere riscosso mediante iscrizione a ruolo, previa comunicazione all'interessato.

#### **Art. 35**

##### **Manutenzione dell'opera**

Alla manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria dall'opera, deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto può intervenire, di ufficio, il Consorzio in danno del concessionario.

In caso di mancato rimborso della spesa il relativo ammontare può essere riscosso mediante iscrizione a ruolo, previa comunicazione all'interessato.

#### **Art. 36**

##### **Responsabilità del Concessionario**

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consortile, alle persone ed alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia - pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

#### **Art. 37**

##### **Danni all'opera**

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare - anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consortile e delle sue pertinenze - all'opera oggetto di concessione. A tal proposito il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Consorzio, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dell'uso dell'opera oggetto di concessione.

## **Art. 38**

### **Esigenze idrauliche**

Il Consorzio ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha la facoltà, da farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consortili, di far demolire o di far modificare - a spese del Concessionario - l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti per il Consorzio, obbligo di ripristinare, nè totalmente nè parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

## **Art. 39**

### **Durata della concessione**

La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per durata non superiore ad un ventennio.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla - a suo insindacabile giudizio - in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno, mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché allo eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consortili, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempienza del Concessionario provvede, di ufficio, il Consorzio.

In mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà di eventualmente ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

## **Art. 40**

### **Corrispettivo di concessione**

Il Concessionario, a compenso di maggiori oneri di carattere continuativo derivanti al Consorzio per effetto della concessione, deve corrispondere al Consorzio stesso, un corrispettivo in denaro che può essere predeterminato in un'unica soluzione o annualmente ed in forma anticipata a seconda del tipo di concessione.

Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Consorzio, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione: rinuncia da comunicarsi al Consorzio non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

#### **Art. 41**

##### **Trasferimento della proprietà**

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo su cui insiste l'opera oggetto di concessione, questa passa automaticamente al nuovo proprietario. Al riguardo, il Concessionario deve comunicare, tra l'altro, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete ed il domicilio dei subentranti.

#### **Art. 42**

##### **Deposito cauzionale**

Al concessionario potrà essere richiesto il versamento, al Tesoriere dell'Ente, prima dell'inizio dei lavori, di una somma fissata dal Consorzio, a titolo di cauzione infruttifera, restituibile soltanto ad avvenuto collaudo dell'opera.

#### **Art. 43**

##### **Trascrizione ipotecaria**

Il Concessionario deve prestarsi, in qualsiasi momento e sempre che il Consorzio la richieda, alla stipulazione in forma notarile dell'atto di concessione precaria, ai fini dell'eventuale trascrizione della concessione stessa presso il competente Ufficio della Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Nel caso in cui il Concessionario non si presti all'adempimento di tale opera, la concessione decade, a rischio e spese dell'inadempiente.

#### **Art. 44**

##### **Spese dell'atto**

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di concessione - bolli, registrazioni, imposte, tasse, trascrizione ipotecaria, sopralluoghi, copia di atti e quant'altro occorresse - sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 45**

##### **Esecuzione lavori d'ufficio**

Le spese relative a qualsiasi lavoro dovuto eseguire di ufficio dal Consorzio debbono essere integralmente rimborsate dal Concessionario. In caso di inadempienza, la concessione decade automaticamente, restando salva ogni azione da parte del Consorzio per quanta eventualmente dovuto dal Concessionario, a qualsiasi titolo, in dipendenza della concessione e di inadempienze riscontrate.

#### **Art. 46**

##### **Inizio ed ultimazione lavori**

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il Concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio Tecnico consortile per i preventivi accertamenti del caso e, non appena ultimati i lavori stessi, deve dare avviso al detto Ufficio per i necessari riscontri.

#### **Art. 47**

##### **Revoca della concessione**

La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa e la perdita del deposito cauzionale.

#### **Art. 48**

##### **Prescrizioni Tecniche**

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Consorzio. Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante non autorizzata può essere apportata.

Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Consorzio.

#### **Art. 49**

##### **Accesso ai lavori e alle opere**

Ai dipendenti ed agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà

private interessate alle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento e gli interventi ritenuti necessari.

#### **Art. 50**

#### **Foro competente**

Per ogni effetto derivante dal rilascio della concessione e per ogni eventuale controversia ad essa relativa, il Concessionario deve assoggettarsi alla competenza del Foro di Salerno ovvero a quella dei Fori speciali.